Codice della crisi, istruzioni per il primo popolamento dell'Albo

Incarichi di gestori delle crisi da sovraindebitamento non rilevanti ai fini della prima formazione del nuovo Albo dei soggetti incaricati della gestione e controllo delle procedure previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza. Secondo la formulazione letterale contenuta nell’art. 358 L. 12.01.2019, n. 14 si può infatti ottenere l’**iscrizione d’ufficio al nuovo Albo** solo se si è in grado di documentare di essere stati nominati, negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Soltanto queste tipologie di nomine possono dunque consentire di accedere alla prima formazione del nuovo albo, per tutti coloro che vantano i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure previste nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. Essere stati nominati **gestori di una delle crisi da sovraindebitamento** di cui alla L. 3/2012 - in massima parte riscritta dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza - non costituirà dunque titolo valido per il primo accesso al nuovo albo professionale, disciplinato dagli art. da 356 a 358 del Codice della crisi.

Il nuovo albo è tema di strettissima attualità attorno al quale si discute sia in ordine alle tempistiche di attuazione che dei requisiti di accesso.  
Per quanto riguarda le tempistiche, non si può non notare che le disposizioni di cui all’art 356, che istituiscono l’albo dei soggetti incaricati, siano tra quelle che entrano in vigore il **30° giorno successivo alla pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, occorre anche notare che l’art. 357 prevede che, tramite un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 1.03.2020, dovranno essere stabilite le regole principali di funzionamento del nuovo Albo, quali: modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione, modalità di esercizio dei poteri di vigilanza affidati al Ministero della giustizia.  
Tenuto conto di quanto sopra, appare difficile pensare che il nuovo Albo dei gestori delle procedure di crisi possa vedere un debutto nel breve termine.  
Comunque, anche ipotizzando che il varo slitti in avanti, ciò che resterà fermo è il momento dal quale si dovranno contare i **4 anni precedenti** ai fini della verifica dei quattro incarichi utili per ottenere l’accesso diretto al nuovo albo. Tale termine infatti, per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 356, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo, ovvero 30 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Calendario alla mano, considerato che il D.Lgs. 14/2019 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14.01.2019, n. 38, il *dies a quo* dal quale occorrerà partire per verificare il possesso dei quattro incarichi nei quattro anni precedenti è il **16.03.2019**.

Tornando alle tipologie di incarichi valevoli ai fini del primo popolamento, l’assenza delle nomine nelle procedure di sovraindebitamento appare poco comprensibile, anche perché il nuovo Codice della crisi riscrive quasi interamente le procedure introdotte dalla L. 3/2012. I soggetti che popoleranno il nuovo albo, recita espressamente l’art. 356, saranno infatti chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi e dell’insolvenza, comprese quelle di sovraindebitamento.